

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA



Regione Umbria

SERIE GENERALE

PERUGIA - 19 dicembre 2018

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 dicembre 2018, n. 1406.

Applicazione dell'art. 56 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775. Licenze di attingimento di acqua pubblica - Sostituzione D.G.R. n. 1551 del 19 dicembre 2016 - Atto d'indirizzo.

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 dicembre 2018, n. **1406**.

Applicazione dell'art. 56 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775. Licenze di attingimento di acqua pubblica - Sostituzione D.G.R. n. 1551 del 19 dicembre 2016 - Atto d'indirizzo.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: **“Applicazione dell'art. 56 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775. Licenze di attingimento di acqua pubblica - Sostituzione D.G.R. n. 1551 del 19 dicembre 2016 - Atto d'indirizzo.”** e la conseguente proposta dell'assessore Fernanda Cecchini;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1) di prendere atto di quanto contenuto nel documento “Allegato A” predisposto dal Servizio Geologico, programmazione interventi sul rischio idrogeologico e Gestione delle competenze regionali in materia di acque pubbliche, con le modifiche apportate agli articoli 6, 12, 13, 14, 15 e 16, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di sostituire con il presente atto la D.G.R. n. 1551/2016 riprendendone l'integrale contenuto e modificando gli artt. 6, 12, 13, 14, 15 e 16;

3) di approvare la modifica degli artt. 6, 12, 13, 14, 15 e 16;

4) di approvare il documento “Allegato A” “Procedure tecnico - amministrative alle quali subordinare la richiesta e il rilascio delle licenze di attingimento da acque pubbliche di cui all'art. 56 del T.U. di legge n. 1775/33 e s.m.i.” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, con le modifiche apportate agli artt. 6, 12, 13, 14, 15 e 16;

5) di stabilire che il documento “Allegato A” “Procedure tecnico - amministrative alle quali subordinare la richiesta e il rilascio delle licenze di attingimento da acque pubbliche di cui all'art. 56 del T.U. di legge n. 1775/33 e s.m.i.”, dettando la disciplina uniforme in merito al procedimento di rilascio delle licenze di attingimento di acque pubbliche, sostituisce tutte le precedenti disposizioni emanate in materie contenute in atti e provvedimenti amministrativi;

6) di dare atto che a seguito dell'approvazione del documento di cui al Punto 4 tutti gli utenti che intendono richiedere le licenze di attingimento di acque pubbliche sono obbligati alla presentazione delle richieste tramite il sito internet della Regione Umbria;

7) di dare atto che sono a carico del richiedente le spese di istruttoria, il versamento del canone demaniale e l'imposta sul bollo;

8) di dare atto che il pagamento del canone deve essere effettuato tramite versamento sul c/c postale n. 24917064 intestato a “Regione Umbria - Canoni Regione per utilizzo demanio-tesoreria” con causale: “Canoni licenza di attingimento”, oppure tramite bonifico bancario con il seguente codice IBAN:

IT	36	W	07601	03000	000024917064
----	----	---	-------	-------	--------------

intestato a “Regione Umbria canoni per utilizzo demanio-tesoreria” con causale: “Canoni licenza di attingimento”;

9) di dare atto che il versamento di € 30,00 dovuto per le spese di istruttoria deve essere effettuato sul c.c.p. n. 143065 intestato a “Regione Umbria - Servizio Tesoreria - Spese istruttoria licenza attingimento” con causale: “Oneri istruttori per rilascio licenza di attingimento” oppure tramite bonifico bancario con il seguente codice IBAN:

IT	38	N	07601	03000	0000143065
----	----	---	-------	-------	------------

intestato a: “Regione Umbria - Servizio Tesoreria” con causale “Oneri istruttori per rilascio licenza attingimento”;

10) di disporre che in caso di rinuncia alla domanda o di rigetto della stessa non si provvederà alla restituzione

dell'importo dovuto alle spese istruttorie;

11) di stabilire che l'applicazione delle presenti disposizioni decorre dalla data di pubblicazione del presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria - Serie Generale.

Il vice Presidente
PAPARELLI

(su proposta dell'assessore Cecchini)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Applicazione dell'art. 56 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775. Licenze di attingimento di acqua pubblica - Sostituzione D.G.R. n. 1551 del 19 dicembre 2016 - Atto d'indirizzo.

Premesso che:

— con L.R. 2 aprile 2015, n. 10 "Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - conseguenti modificazioni normative" a partire dal 1° dicembre 2015, il complesso delle funzioni e delle attività inerenti al rilascio delle licenze di attingimento di acque pubbliche, esercitate dalle province di Perugia e Terni, sono state riallocate alla Regione Umbria;

— tra gli obiettivi assegnati al Servizio Geologico programmazione interventi sul rischio idrogeologico e gestione delle competenze regionali in materia di acque pubbliche è prevista la predisposizione di un atto di indirizzo in materia di attingimento di acque pubbliche;

— ad oggi il panorama in materia di licenze di attingimento di acque pubbliche è composto da una serie di disposizioni contenute in leggi statali e regionali oltre che in atti amministrativi predisposti dalla Regione Umbria e dalle Province di Perugia e Terni. Il quadro che ne risulta è frammentato e a volte contraddittorio tale da esigere, al fine di dare un orientamento agli operatori del settore, un'armonizzazione delle varie disposizioni;

— il dirigente del Servizio Geologico programmazione interventi sul rischio idrogeologico e gestione delle competenze regionali in materia di acque pubbliche, ha richiesto, al fine del raggiungimento dell'obiettivo, con nota n. 135816 del 27 giugno 2016, al direttore della "Direzione regionale Governo del territorio e paesaggio. Protezione civile. Infrastrutture e mobilità" l'attivazione di un gruppo di lavoro, al fine di poter armonizzare i vari atti di indirizzo emanati nel tempo dalla Regione Umbria e dalle Province;

— il direttore della "Direzione regionale Governo del territorio e paesaggio. Protezione civile. Infrastrutture e mobilità", con nota n. 136087 del 27 giugno 2016, ha disposto la collaborazione dei seguenti dipendenti: dr.ssa Rossella Cardoni; dr. Roberto Checcucci; dr.ssa Lucia Droghetti; dr.ssa Stefania Rosi Bonci, appartenenti ai vari Servizi della Direzione, oltre al personale proprio del Servizio Geologico programmazione interventi sul rischio idrogeologico e gestione delle competenze regionali in materia di acque pubbliche: sig.ra Nadia Caponi; dr. Franco Carpine; dr.ssa Rita De Filippis; sig.ra Teresa Irene Di Liberto, per la stesura di un atto di indirizzo per la disciplina delle licenze di attingimento;

— i soggetti individuati si sono riuniti in diversi momenti ed hanno proceduto alla ricognizione e allo studio delle disposizioni applicate nella regione Umbria per il rilascio delle licenze di attingimento da acque pubbliche, esaminando le procedure e gli atti di indirizzo precedentemente adottati ed applicati al procedimento di rilascio delle stesse licenze;

— contemporaneamente alla redazione delle procedure tecniche-amministrative, il Servizio Geologico programmazione interventi sul rischio idrogeologico e gestione delle competenze regionali in materia di acque pubbliche ha richiesto, al fine di semplificare le procedure di richiesta e rilascio delle licenze di attingimento di acque pubbliche, al Servizio Reingegnerizzazione dei processi dell'amministrazione regionale e dell'Autonomie locali, logistica, la predisposizione di un sistema informatico che consenta di porre in essere la possibilità da parte degli utenti di effettuare la domanda di richiesta delle licenze di attingimento in via informatica direttamente sul sito internet della Regione Umbria;

— a conclusione del lavoro svolto dai soggetti individuati, il Servizio Geologico programmazione interventi sul rischio idrogeologico e gestione delle competenze regionali in materia di acque pubbliche, aveva predisposto un documento "Allegato A" contenente anche i modelli 1 "Richiesta di licenza di attingimento per acqua pubblica - Modello per uso irriguo" e 2 "Richiesta di licenza di attingimento per acqua pubblica - Modello per uso diverso" ora disponibili in formato elettronico nella procedura informatizzata presente nel sito istituzionale della Regione Umbria;

— a fronte del lavoro svolto la Giunta regionale nella seduta del 19 dicembre 2016 adottava la deliberazione n. 1551 recante "Applicazione dell'art. 56 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775. Licenze di attingimento di acqua pubblica - Atto d'indirizzo";

— in fase di applicazione della citata delibera, al fine di garantire un più efficiente andamento dell'azione amministrativa, si ravvisava la opportunità di modificare gli articoli 6, 12, 13, 14, 15 e, con specifico riferimento al regime sanzionatorio di cui all'art. 16, emergeva la necessità di chiedere chiarimenti all'Avvocatura regionale che si esprimeva con motivati ed articolati pareri (prot. n. 0232365 del 3 novembre 2017 e prot. n. 0101932 del 17 maggio 2018) individuando sia l'Autorità competente all'accertamento delle violazioni in materia di licenze di attingimento sia le sanzioni ad esse applicabili;

— alla luce dei citati pareri legali resi dal Servizio Attività legislativa è risultato doveroso modificare, in base a

quanto delineato nei pareri stessi, l'art. 16 recante "Regime sanzionatorio";

— si è proceduto altresì alla parziale modifica degli articoli 6, 12, 13, 14 e 15, confermando il restante contenuto dell'Allegato "A" alla deliberazione n. 1551;

Vista la normativa:

- R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i. "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- L.R. 11 maggio 2007, n. 12, "Norme per il rilascio delle licenze di attingimento di acque pubbliche";
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., (Norme in materia ambientale);
- L.R. 22 ottobre 2008, n. 15 e s.m.i., "Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacoltura";
- D.C.R. 1 dicembre 2009, n. 357 "Piano regionale di tutela delle acque";
- D.G.R. 23 dicembre 2009, n. 1857 "Dichiarazione di sintesi finale del Piano di tutela delle acque approvato con D.C.R. n. 357 del 1° dicembre 2009, comprensiva della descrizione delle misure di monitoraggio ai sensi dell'art. 17, lettere a), b), c) D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - approvazione";
- L.R. 10 dicembre 2009, n. 25 "Norme in materia di tutela e salvaguardia delle risorse idriche e Piano regionale di tutela delle acque modifiche alle leggi regionali 18 febbraio 2004, n. 23, dicembre 2004, n. 33 e 22 ottobre 2008, n. 15";
- L.R. 21 gennaio 2015, n. 1 "Testo unico governo del territorio e materie correlate";
- L.R. 2 aprile 2015, n. 10 "Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - conseguenti modificazioni normative";

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

ALLEGATO A

Procedure tecnico - amministrative alle quali subordinare la richiesta e il rilascio delle licenze di attingimento da acque pubbliche, di cui all'art. 56 del T.U. di Legge 1775/33 e smi.

1. FINALITA'

Il presente documento disciplina le modalità per la richiesta e il rilascio delle licenze di attingimento di acque pubbliche a qualsiasi uso.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Il rilascio delle licenze di attingimento di acque pubbliche soggiace alle seguenti normative nazionali e regionali:

- R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 e s.m.i. "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- L.R. 11 maggio 2007 n. 12, "Norme per il rilascio delle licenze di attingimento di acque pubbliche";
- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., (Norme in materia ambientale);
- L.R. 22 ottobre 2008 n. 15 e s.m.i., "Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacoltura";
- D.C.R. 1 dicembre 2009 n. 357 "Piano regionale di tutela delle acque";
- D.G.R. 23 dicembre 2009 n. 1857 "Dichiarazione di sintesi finale del Piano di tutela delle Acque approvato con D.C.R. n. 357 del 1° dicembre 2009, comprensiva della descrizione delle misure di monitoraggio ai sensi dell'art. 17 lettere a), b), c) D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - approvazione";
- L.R. 10 dicembre 2009 n. 25 "Norme in materia di tutela e salvaguardia delle risorse idriche e Piano Regionale di Tutela delle Acque Modifiche alle leggi regionali 18 febbraio 2004, n. 23 dicembre 2004 n. 33 e 22 ottobre 2008 n. 15";
- L.R. 21 gennaio 2015 n. 1 "Testo unico governo del territorio e materie correlate" modificata ed integrata dalla L.R. 23 novembre 2016 n. 13;
- L.R. 2 aprile 2015 n. 10 "Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali – conseguenti modificazioni normative".

3. DEFINIZIONI

Ai sensi dell'art. 56 del Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 e s.m.i., si considera attingimento ogni prelievo di acqua pubblica da corpi idrici superficiali (fiume, torrente, lago, ecc.), che abbia natura saltuaria e di soccorso, mediante opere di prelievo mobili o semifisse, di altri congegni elevatori, o di sifoni, posti sulle sponde ed a cavaliere degli argini, per uso irriguo o altri usi e che rispetti le seguenti caratteristiche:

- 1- la portata dell'acqua attinta non deve superare i 100 litri a minuto secondo;
- 2- non devono essere intaccati gli argini, né pregiudicate le difese del corso d'acqua;
- 3- non devono essere alterate le condizioni del corso d'acqua con pericolo per le utenze esistenti e deve essere salvaguardato il minimo deflusso vitale del corso d'acqua, dove definito.

Per le derivazioni a scopo di piscicoltura che non eccedano il quantitativo di litri dieci al minuto secondo, la licenza è accordata anche quando la presa d'acqua si effettui con modalità diverse da quelle indicate nella prima parte del presente articolo, ferme restando le condizioni di cui ai nn. 2 e 3.

4. USI DELLE ACQUE

L'uso annuale, per scopi irrigui o diversi, delle acque superficiali definite pubbliche dall'art. 144 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è soggetto al regime di cui all'art. 56 del Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 e s.m.i., che prevede il rilascio della licenza di attingimento da corpi idrici superficiali.

Le licenze possono essere di due tipi:

- a) per uso irriguo; abbeveraggio di animali da cortile (si riferisce agli allevamenti domestici da cui non si ricava reddito).
- b) per uso diverso dall'irriguo: Industriale (lavaggio inerti, depurazione fumi, raffreddamento macchinari, lavaggio marmi, confezionamento calcestruzzi, accumulo invernale invasi, ecc.); Igienico Sanitario; Antincendio; Autolavaggio; Lavaggio strade; Potabile; Ittiogenico; Irrigazione attrezzature sportive; Irrigazione a verde pubblico; ecc..

5. DOMANDA DI LICENZA DI ATTINGIMENTO

La domanda, tendente all'ottenimento della licenza di attingimento di acque pubbliche, deve essere presentata alla Regione Umbria – “Servizio Geologico programmazione interventi sul rischio idrogeologico e gestione delle competenze regionali in materia di acqua pubblica” - per il tramite del sito internet www.regione.umbria.it, utilizzando i modelli informatizzati 1 in caso di richiesta per uso irriguo e 2 in caso di richiesta per usi diversi, disponibili sullo stesso sito seguendo le istruzioni che seguono e quelle ivi riportate.

a) La domanda deve essere in regola con l'imposta di bollo e corredata, sempre in formato digitale, dei seguenti documenti ed elaborati tecnici:

- copia di un documento di identità del richiedente;
- copia del codice fiscale del richiedente o Partita I.V.A.;
- relazione tecnica illustrativa sul tipo di insediamento, sul consumo previsto nell'arco dell'anno, sulle modalità di captazione dell'acqua e sull'eventuale restituzione della stessa, solo per uso diverso;
- documentazione fotografica del tratto di alveo/sponda interessata dalla collocazione della pompa di attingimento;

- n. 1 planimetria in scala 1:2000 in cui sono evidenziate le particelle interessate ed il punto di prelievo delle acque;
- n. 1 corografia in scala 1:25000 in cui è evidenziata la zona di prelievo dell'acqua, solo per uso diverso;
- per coloro che utilizzano un vaso deve essere allegata l'autorizzazione alla realizzazione dello stesso;
- per i non proprietari deve essere allegato il titolo che giustifichi l'istanza (contratto di affitto, comodato o altro);
- autorizzazione del proprietario dei terreni dove è collocata la condotta di adduzione, qualora diverso dal richiedente.

1) ricevuta versamento spese d'istruttoria;

2) ricevuta versamento canone demaniale previsto dall'art. 35 del T.U. 11/12/1933 n. 1775 e s. m.i. comprensivo dell'addizionale prevista dall'art. 5 della L.R. 33/04 da adeguare annualmente in base al tasso d'inflazione programmato;

3) marca da bollo.

La Regione Umbria non restituisce l'importo delle spese istruttorie.

b) Gli utenti che sono già stati titolari di licenza di attingimento per uso irriguo, rilasciata negli anni precedenti a quello della nuova richiesta e che non hanno variato l'ubicazione dei punti di presa, le particelle da irrigare e le modalità di svolgimento dell'attingimento, possono presentare la domanda, corredata delle ricevute di versamento degli importi previsti al Punto **a)** ma senza allegare la documentazione e gli elaborati di cui al punto precedente dichiarando, nella domanda medesima, che nulla è variato rispetto agli anni precedenti;

c) Gli utenti che sono già stati titolari di licenze di attingimento ad uso diverso dall'irriguo, negli anni precedenti a quello della nuova richiesta possono, nelle more dell'esito dell'istruttoria della nuova domanda, proseguire l'attingimento purché siano rispettate le prescrizioni impartite nella licenza già rilasciata, in modo da consentire la prosecuzione dell'attività connessa all'uso della risorsa, previa presentazione di ricevuta di pagamento degli importi dovuti di cui alla lettera **a)** Punto **1 e 2**. Possono altresì presentare la domanda senza allegare la documentazione e gli elaborati di cui al Punto **a)** purché non abbiano variato i punti di presa, l'uso, i quantitativi e le modalità di svolgimento dell'attingimento, dichiarando espressamente che nulla è variato rispetto agli anni precedenti;

d) Gli utenti in possesso di licenza di attingimento per usi diversi che intendono proseguire l'attività connessa all'uso della risorsa di cui al punto **c)** dovranno presentare la ricevuta di pagamento entro il 15 febbraio dell'anno in corso, pena la decadenza dell'istanza e l'avvio delle procedure di controllo del caso.

6. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI LICENZA DI ATTINGIMENTO

Le istanze per l'ottenimento delle licenze di attingimento ad uso irriguo, di cui al precedente Art. 5, devono essere presentate entro il 28 febbraio di ogni anno.

Le istanze per l'ottenimento delle licenze di attingimento ad uso diverso, di cui al precedente Art. 5, possono essere presentate in ogni momento dell'anno.

Le richieste di licenza di attingimento per uso irriguo pervenute dopo il 28 febbraio vengono sottoposte ad una separata istruttoria e sono rilasciate condizionatamente alla disponibilità della risorsa idrica.

Le disposizioni previste al precedente Punto 5 lettere b) e c) valgono a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di rilascio della licenza.

A partire dalla pubblicazione sul BUR Umbria del presente atto, non vengono prese in considerazione le domande inoltrate in forma cartacea.

7. DURATA DELLE LICENZE DI ATTINGIMENTO

Le licenze di attingimento di acque pubbliche sono rilasciate ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale 11 maggio 2007 n. 12 come di seguito specificato:

a) le licenze ad Uso Irriguo decorrono:

- 1- dal 01 aprile al 30 settembre per le colture orticole e per i trapianti;
- 2- dal 01 maggio al 30 settembre di ogni anno per le restanti colture;
- 3- dal 01 aprile al 31 marzo dell'anno successivo per l'abbeveraggio di animali da cortile;
- 4- in caso di stagioni particolarmente siccitose potrà essere consentita, in via straordinaria, l'irrigazione delle colture che necessitano di trapianto al di fuori della stagione irrigua;

b) le licenze ad Uso Diverso dall'irriguo possono decorrere dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

8. PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI E URGENTI

La licenza di attingimento di acque pubbliche è condizionata dall'andamento degli eventi meteorologici e dalla natura torrentizia di alcuni corsi d'acqua e quindi ha natura giuridica di un atto di assenso circoscritto nel tempo e nella portata, pertanto si può manifestare l'esigenza di provvedere con Ordinanza alla revoca anche prima della scadenza o che la stessa sia assoggettata a turnazioni o sia sospesa temporaneamente, senza che l'utente abbia diritto a compensi o indennizzi.

Tale Ordinanza può essere emessa, sia per motivi di pubblico interesse che per la garanzia di diritti legittimamente costituiti, oltre che per garantire il deflusso minimo vitale, ai sensi dell'art. 26 comma 2 della L.R. 15/08 e s.m.i. e dell'art. 2 comma 2 lettera a) e comma 3 della L.R. 12/2007, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e del Piano di Tutela delle acque della Regione Umbria.

Le Ordinanze di assoggettamento a turnazione, a sospensione temporanea o a revoca delle licenze di attingimento sono emanate dal Presidente della Regione, su proposta degli uffici competenti, e devono essere motivate da una situazione di criticità dei corpi idrici interessati.

9. VERIFICHE PRELIMINARI

L'ufficio istruttore entro 30 giorni dalla presentazione on-line della domanda, verifica la regolarità della stessa e della documentazione tecnica ad essa allegata.

Se la verifica si conclude positivamente l'Ufficio procede ai sensi del successivo punto **10** comunicando l'avvio del procedimento. Se nel corso dell'istruttoria emergono irregolarità sanabili, l'Ufficio procede richiedendo le integrazioni necessarie, concedendo un termine per la regolarizzazione della domanda non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta giorni, prorogabile su istanza di parte per una sola volta e per non più di ulteriori trenta giorni.

In quest'ultimo caso i termini del procedimento rimangono sospesi.

Se l'istruttoria si conclude con esito negativo e nel caso di mancata presentazione - entro il termine concesso - delle integrazioni richieste, la domanda viene motivatamente rigettata.

10. COMUNICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO

La comunicazione di avvio del procedimento è inviata al richiedente in conformità con le vigenti norme in materia di procedimenti amministrativi di cui alla Legge 241/90 e s.m.i.. e contiene l'indicazione del termine massimo per la conclusione del procedimento.

11. RILASCIO DELLA LICENZA

Il rilascio della licenza di attingimento è subordinato alla regolarità della propria posizione rispetto alle disposizioni ed alle prescrizioni relative alla licenza dell'anno precedente.

Il procedimento istruttorio per il rilascio della licenza di attingimento di acque pubbliche si conclude entro 60 giorni dall'avvio del procedimento, salvo il caso di rigetto dell'istanza.

Il titolare della licenza di attingimento resta comunque obbligato, oltre al rispetto delle prescrizioni contenute nell'atto, anche al rispetto di quanto previsto da norme statali e regionali in materia urbanistica, ambientale, forestale ed altro.

12. RIGETTO DELL'ISTANZA

L'istanza per l'ottenimento delle licenze di attingimento di acque pubbliche può essere rigettata:

- a) entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, nel caso in cui non sussistano i requisiti indicati nel precedente **Punto 5**;
- b) se non vengono fornite le integrazioni entro il termine concesso di cui al precedente **Punto 9.**
- c) successivamente al 15 febbraio dell'anno in corso, nel caso in cui gli utenti di licenze di attingimento per usi diversi non abbiano presentato la ricevuta di pagamento di cui al **Punto 5**.
- d) Nel caso in cui gli utenti, già titolari di licenza di attingimento, non abbiano provveduto ad effettuare entro il 31 gennaio dell'anno successivo la comunicazione dei volumi idrici attinti in corso di validità della licenza stessa, mediante il modello informatizzato presente nel sito regionale.

13. PRESCRIZIONI GENERALI DA RISPETTARE

Il provvedimento finale di rilascio della licenza di attingimento di acque pubbliche è assunto, nel rispetto delle finalità previste dall'art. 56 del Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 e s.m.i. e dalla Legge Regionale 11 maggio 2007 n. 12 dalla autorità concedente.

Il titolare della licenza di attingimento resta obbligato al rispetto di quanto segue:

a) il quantitativo d'acqua autorizzato deve essere utilizzato esclusivamente per gli usi specificati in licenza;

b) è vietato il prelevamento delle acque, per la pratica irrigua sulle colture ortive da consumarsi crude, dai corpi idrici in cui sono stati accertati dagli Organi competenti valori di inquinamento oltre la norma;

c) è obbligatorio per tutti i possessori di licenza l'uso del contatore, ad esclusione delle piccole utenze per uso irriguo. Sono tali le irrigazioni di superfici inferiori o uguali a 0,5 ettari con pompa di portata non superiore a 2 l/s. I titolari delle piccole utenze ad uso irriguo sono tenuti al rispetto dei seguenti limiti temporali:

- di 6 ore settimanali come meglio descritto nella licenza e nell'allegato cartellino, se utilizzano il metodo di irrigazione tradizionale;

- di 12 ore settimanali come meglio descritto nella licenza e nell'allegato cartellino, se utilizzano il metodo di irrigazione a goccia o microirrigatori in grado di assicurare una piovosità non superiore a 2,8 mm/ora;

d) gli utenti devono:

- esporre sulla pompa il cartellino allegato alla licenza annuale di attingimento;

- rispettare gli orari ed i giorni di divieto di attingimento riportati nell'autorizzazione;

- installare e mantenere in piena efficienza il misuratore del volume idrico (contatore), per coloro che ne sono obbligati in licenza, con conseguente sospensione dell'irrigazione in caso di rottura fino alla riparazione, ovvero alla sostituzione. In quest'ultimo caso dovranno essere comunicati alla Regione, prima dell'uso, i dati relativi a marca, modello, matricola e lettura iniziale del nuovo contatore mediante il modello informatizzato presente nel sito regionale;

e) il collocamento dei macchinari e delle attrezzature occorrenti al prelievo dovrà essere eseguito in modo da non intaccare la sponda e gli argini del corso d'acqua e da non arrecare danno alcuno alle proprietà pubbliche e private. Il contatore installato sulla pompa o in prossimità della stessa dovrà comunque essere stabilmente posizionato nel punto di presa autorizzato e mantenuto in perfetta efficienza. Lo stesso contatore dovrà altresì essere installato in maniera tale da non essere manomesso e predisposto sia per la necessaria piombatura che per i controlli da parte del personale addetto. In caso di rottura della pompa dovranno essere comunicati alla Regione, prima dell'uso, i dati relativi a marca, modello, matricola mediante il modello informatizzato presente nel sito regionale;

f) l'impianto di pompaggio deve essere munito di apparato che impedisca l'ingresso degli avannotti;

g) l'ubicazione del punto di presa e del punto di restituzione delle acque dovrà essere quella indicata negli elaborati tecnici presentati a corredo della domanda. Ai sensi dell'art. 56 del R.D. n. 1775/1933 e s.m.i. l'attingimento può essere effettuato a mezzo di pompe mobili o semifisse, di altri congegni elevatori o di

sifoni. Tale attrezzatura dovrà essere rimossa entro 30 giorni dal termine di scadenza della licenza con conseguente rimessa in pristino dei luoghi, al fine di non compromettere la libera circolazione dell'acqua durante il periodo invernale;

h) qualora l'utente intenda accumulare le acque pubbliche in appositi laghetti o altro per l'uso irriguo, il prelevamento è consentito esclusivamente fuori della stagione irrigua (quindi nel periodo 01 ottobre – 31 marzo) e sarà oggetto di rilascio di licenza di attingimento per Uso Diverso;

i) l'utente è tenuto all'osservanza di tutte le prescrizioni del T.U. 11/12/1933 n. 1775 e s.m.i. sulle acque ed impianti elettrici, nonché di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, l'ambiente, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica. Esso dovrà assumersi inoltre la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi e gli eventuali danni conseguenti all'attività di attingimento, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati;

l) ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 12/2007 non si possono rilasciare licenze di attingimento nel caso in cui la dotazione irrigua sia adeguatamente assicurata e certificata dagli enti gestori degli impianti pubblici di irrigazione di cui all'art. 4 della L.R. 30/2004;

m) in presenza di accertata e dichiarata indisponibilità/insufficienza degli impianti pubblici a soddisfare i fabbisogni irrigui nei terreni ricadenti nei comprensori irrigui serviti dalla Comunità Montana Alta Umbria, dalla Comunità Montana Monti del Trasimeno Medio Tevere in Gestione Commissariale e dall'Ente Acque Umbro - Toscane, le licenze di attingimento possono essere richieste dai soggetti di cui sopra o dai privati alla Regione Umbria e sono rilasciate direttamente agli stessi richiedenti;

n) è fatto assoluto divieto di cedere a terzi, a qualunque titolo, l'acqua prelevata. La presente disposizione non si applica ai soggetti deputati alla gestione del servizio irriguo;

o) in attesa della riconversione degli impianti pubblici che utilizzano modalità di irrigazione a scorrimento, è autorizzabile il rilascio della licenza di attingimento annuale fino all'adeguamento degli impianti stessi;

p) gli utenti che effettuano l'attingimento da corpi idrici distanti dal luogo di utilizzo dell'acqua possono ricorrere all'uso di contenitori trasportati con mezzi meccanici. In tal caso nella licenza sarà indicata la capacità di tali contenitori, la località di captazione, il corpo idrico e l'utente dovrà indicare, nell'apposita tabella allegata alla licenza, il luogo di destinazione della risorsa idrica;

q) ai sensi del punto 16 dell'art. 264 della L. R. n. 1/2015 modificato ed integrato dalla L.R. 13/2016, per coloro che hanno presentato regolare domanda di concessione di derivazione è possibile utilizzare l'acqua dei pozzi nelle more del rilascio della concessione suddetta se:

- l'interessato ne fa richiesta al Servizio regionale competente allegando documentazione tecnica che giustifichi i quantitativi richiesti, certificazione da parte di tecnico abilitato che il pozzo è autorizzato oltre che realizzato secondo le norme vigenti e attestazione di versamento del canone per l'uso dell'acqua,

- l'iter istruttorio della domanda di concessione di derivazione non risulti interrotto a causa di inadempimenti da parte del richiedente.

L'utilizzatore non potrà avanzare alcun diritto in relazione all'uso dell'acqua né richiedere alcun indennizzo e la Regione è sollevata da contenziosi derivanti da eventuali danni ambientali o verso terzi.

14. PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER USO IRRIGUO

- 1.** A tutela della risorsa idrica superficiale e sotterranea viene fissato il divieto assoluto di attingimento per l'intero giorno del sabato e la domenica fino alle 19.00 a partire dal terzo sabato del mese di giugno fino al 30 settembre dell'anno in corso, fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti restrittivi dettati da situazioni di criticità idrica e/o ambientale;
- 2.** Sono esclusi dal divieto del sabato di cui al punto precedente i seguenti corsi d'acqua e i corpi idrici sotterranei che ricadono nella fascia di 100 metri dalla sponda degli stessi: Tevere, Campiano, Clitunno, Corno a valle della confluenza con il Sordo, Timia a valle della confluenza con il Clitunno, Nera, Sordo, Vigi, Chiascio a valle della diga di Casanova; sono altresì esclusi i corpi idrici sotterranei che ricadono all'interno di una fascia di 300 m dalla sponda del Lago Trasimeno;
- 3.** Oltre ai divieti di cui al punto 1, per gli utenti che adottano la tecnica irrigua tradizionale è vietato l'attingimento da tutti i corpi idrici nei giorni festivi fino alle ore 19.00 e nei giorni feriali dalle ore 12.00 alle ore 17.00;
- 4.** Per gli utenti che utilizzano metodi di irrigazione "a goccia" ed in caso di utilizzazione di "microirrigatori" in grado di assicurare una piovosità non superiore a 2,8 mm/ora, è vietato l'attingimento nei soli giorni festivi fino alle ore 19.00. Tale divieto non si applica agli Enti e/o Istituzioni che effettuano studi di ricerca in collaborazione con la Regione e/o con il Ministero dell'Ambiente;
- 5.** La Regione, in funzione dell'andamento idrometeorologico della stagione e delle decisioni della "Cabina di Regia" di cui alla D.G.R. n. 51 del 23.01.2012, valuterà l'opportunità di regolamentare con specifiche Ordinanze l'attingimento dai corpi idrici, imponendo ulteriori limitazioni, rispetto a quelle sopra descritte a partire dagli utenti che utilizzano impianti a pioggia per proseguire con quelli che utilizzano microirrigatori ed impianti a goccia, fino anche alla totale sospensione degli attingimenti;
- 6.** nel caso di irrigazione a goccia o con microirrigatori, data la particolare tecnologia degli impianti, è consentito il deposito temporaneo della risorsa idrica attinta strettamente necessaria ai fini della sedimentazione e conseguente purificazione della stessa onde evitare l'intasamento dei filtri. A tal proposito l'uso del quantitativo depositato dovrà essere condizionato esclusivamente alla irrigazione a goccia;
- 7.** il comprensorio che nella campagna agraria sarà oggetto di irrigazione dovrà corrispondere a quello indicato nella planimetria catastale presentata a corredo della domanda;
- 8.** i volumi idrici da concedere, in continuità a quelli precedentemente individuati dalle Amministrazioni Provinciali sulla base dei regimi di portata dei corpi idrici dei propri comprensori e delle colture oggetto di irrigazione, sono:

Per la Provincia di Terni:

pari a 1800 mc/ha massimi per i Fiumi Tevere, Nera, Velino e Paglia, nonché per i laghi di Corbara, Piediluco e Alviano. Per i restanti corpi idrici è assentita una quantità pari a 600 mc/ha.

Per la Provincia di Perugia:

- a.** da tutti i corsi d'acqua pubblici e dai corpi idrici sotterranei che ricadono all'interno di una fascia di 100 m dalla sponda del corso d'acqua, il prelievo è assentito per una quantità pari a 1.200 mc/ha per stagione irrigua con metodo di irrigazione a pioggia e per una quantità pari a 1.000 mc/ha con tecnica di irrigazione a goccia ed in caso di utilizzazione di microirrigatori in grado di assicurare una piovosità non superiore a 2,8 mm/ora, salvo le eccezioni di cui ai successivi punti;
- b.** per i seguenti corsi d'acqua, dei quali è già nota la precarietà della situazione idrologica e dai corpi idrici sotterranei che ricadono all'interno di una fascia di 100 m dalla sponda degli stessi: Nestore di Marsciano ed affluenti; Lattone ed affluenti; Genna e affluenti; Caina e affluenti; Timia-Teverone-Marroggia fino alla confluenza con il Clitunno e loro affluenti ad esclusione del Fiume Meandro e Clitunno; affluenti del Chiascio escluso il Topino; fiume Corno dalle origini fino alla confluenza con il Sordo e affluenti, il prelievo sarà assentito nella misura di mc/ha 600 per stagione irrigua, anche per gli impianti che utilizzano il sistema a goccia;
- c.** per i torrenti Naja ed Arnata e per i corpi idrici sotterranei che alimentano l'acquedotto della città di Todì, le licenze sono rilasciate a seguito del nulla-osta concesso dagli enti competenti ed in tal caso il prelievo assentito è pari a mc/ha 600 per stagione irrigua;
- d.** nelle aree di confluenza tra i corsi d'acqua elencati ai punti b e c con i corsi d'acqua di cui al punto a, per i corpi idrici sotterranei situati anche a distanza inferiore o uguale a 100 m dalla sponda dei corsi d'acqua di cui al punto a, il prelievo assentito è pari a mc/ha 600 indipendentemente dalla tecnica irrigua utilizzata;
- e.** dai corpi idrici sotterranei che ricadono all'interno di una fascia di 300 m dalla sponda del Lago Trasimeno, il prelievo è assentito per una quantità pari a 1.800 mc/ha per stagione irrigua con irrigazione a pioggia e per una quantità pari a 1.600 mc/ha con tecnica di irrigazione a goccia ed in caso di utilizzazione di microirrigatori in grado di assicurare una piovosità non superiore a 2,8 mm/ora. Sono esclusi i corpi idrici sotterranei che ricadono all'interno di una fascia di 300 m dalla sponda del lago nelle aree di confluenza con gli immissari del Lago Trasimeno per i quali il prelievo è assentito per una quantità pari a 1.200 mc/ha per stagione irrigua con irrigazione a pioggia e per una quantità pari a 1.000 mc/ha con tecnica di irrigazione a goccia ed in caso di utilizzazione di microirrigatori in grado di assicurare una piovosità non superiore a 2,8 mm/ora;
- f.** per i restanti corpi idrici sotterranei situati al di fuori delle aree individuate ai punti precedenti il prelievo assentito è pari a mc/ha 600 indipendentemente dalla tecnica irrigua utilizzata.
- g.** Per gli invasi, in caso di eccessivo riempimento opportunamente documentato è possibile consentire, su richiesta, al fine di garantire la pubblica e privata incolumità, un maggiore prelievo di acqua fino ad un quantitativo massimo di mc/ha 1800.

15. COMUNICAZIONE DEI CONSUMI ANNUALI DELLE ACQUE ATTINTE

Tutti i titolari di licenza di attingimento di acque pubbliche per uso irriguo e per usi diversi sono obbligati a comunicare i volumi idrici prelevati, entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Tale comunicazione deve essere effettuata on-line sul sito internet www.regione.umbria.it appositamente predisposto. Sono esonerati dall'obbligo della comunicazione annuale le piccole utenze per uso irriguo di superfici inferiori a 0,5 ettari, con pompa di portata non superiore a 2 l/s.

16. REGIME SANZIONATORIO

Ferme restando le attuali attribuzioni in materia di vigilanza e controllo sulle utilizzazioni di acque pubbliche, di cui all'art. 220 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, per le violazioni alle vigenti norme si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) Chiunque attinge acqua pubblica in assenza di licenza di attingimento o comunque risulta privo di autorizzazione al prelievo dell'acqua, anche in base a quanto segnalato nei verbali dei competenti Organi di Vigilanza, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000,00 a € 30.000,00 ai sensi dell'art. 17 del T.U. 1775/33 come modificato dall'art. 96 comma 4 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. Nei casi di particolare tenuità si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 a € 1.500,00.
- b) Chiunque non rispetti le prescrizioni contenute nelle licenze di attingimento di acque pubbliche a tutela del patrimonio ittico, di cui all'art. 26 comma 1 della L.R. 22 ottobre 2008 n. 15, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 ad € 1.200,00 prevista all'art. 46 comma 1, lettera w) della medesima legge.
- c) Chiunque non espone alla pompa il cartellino allegato alla licenza, non rispetta gli orari ed i giorni di divieto di attingimento riportati nella licenza, non comunica, in caso di sostituzione del contatore e prima dell'uso, i dati relativi a marca, modello, matricola e lettura iniziale del nuovo misuratore idrico, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, come rivalutata ex lege, da € 20 ad € 516 ai sensi dell'art 219 del R.D. 1775/1933 (sanzione sostituita con la sanzione amministrativa dall'art 32 della Legge 689/1981 e s.m.i., il cui importo è stato così elevato dall'art 114 primo e secondo comma della stessa legge).
- d) Chiunque non installa e/o non mantiene in piena efficienza il misuratore del volume idrico (contatore) e non comunica annualmente i volumi idrici prelevati è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.500,00 ad € 6.000,00 ridotta di un quinto nei casi di particolare tenuità, ai sensi dell'art. 133 comma 8 del D.Lgs 152/2006.
- e) Chiunque nel comunicare annualmente i volumi idrici prelevati dichiara un consumo di acqua superiore a quello assentito, per la quantità eccedente è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000,00 a € 30.000,00 ai sensi dell'art. 17 del T.U. 1775/33 come modificato dall'art. 96 comma

4 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. Nei casi di particolare tenuità si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 a € 1.500,00.

f) Chiunque gestisce un impianto di pompaggio non dotato di apparato che impedisca l'ingresso degli avannotti è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 ad € 1.200,00 di cui all'art. 46 comma 1, lettera w) L.R. 22 ottobre 2008, n. 15.

g) Chiunque, autorizzato o meno al prelievo, cede a qualsiasi titolo acqua pubblica a terzi verrà perseguito nei termini di legge.

STEFANO STRONA - *Direttore responsabile*

Registrazione presso il Tribunale di Perugia del 15 novembre 2007, n. 46/2004 - Fotocomposizione Arti Grafiche Aquilane - 67100 L'Aquila
